

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo De Michele
Via Ricciardi n.42 – 71121 Foggia
Via Visconti Venosta n.4 – 20122 Milano
Tel.: 0881/707577 – Fax: 0881/026437
e.mail: studiodemichele@gmail.com
pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA - Sezione lavoro
Ill.mo Sig. GIUDICE UNICO addetto alle controversie di lavoro
Ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c.

p e r

BORTONE Heine Annarita, nata a Pietramontecorvino (FG) il 04.07.1972 ed ivi residente in Contrada Pezza Della Chiesa Km 18, codice fiscale BRTHNN72L44G604H, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Michele (c.f.: DMC VCN 62A16 D643W; pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it), elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano alla via Visconti Venosta n. 4, giusta procura in calce al presente atto su foglio separato

- **ricorrente**

c o n t r o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Milano in Via Carlo Freguglia n.1

- resistente

FATTO

- 1) La ricorrente ha conseguito l'idoneità a seguito di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza come docente di scuola primaria.
- 2) La ricorrente, docente di scuola primaria di I grado ed inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo della provincia di Foggia, posizione n. 42-punteggio 176.0, all'esito della fase C del piano straordinario di immissione in ruolo di cui all'art. 1 comma 98 della legge 107/2015 veniva immessa in ruolo il 01.09. 2015 su posto comune per l'insegnamento nella primaria.
- 3) In particolare, la docente veniva immessa in ruolo presso la scuola primaria dell'“Istituto Comprensivo Bozzini-Fasani” di Lucera (sede di servizio plesso Cappuccini), codice contratto FG00000000028111Z4000001, con decorrenza dal 26 novembre 2015, e assegnata presso la stessa ove superava positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo.



4) Successivamente, a seguito del CCNI dell'8 aprile 2016 e dell'ordinanza Miur n.241/2016, la ricorrente era obbligata a partecipare alla mobilità straordinaria a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/2017 per l'assegnazione alla scuola primaria (**posto comune e lingua inglese**), indicando, come da disposizioni contrattuali, le preferenze di sedi ai fini di un eventuale trasferimento, esprimendo per primo, nell'ordine di preferenza, "Puglia Ambito 0013", comprendente il Comune G604 (Pietramontecorvino).

5) Con mail del 29 luglio 2016 il Ministero convenuto comunicava alla ricorrente il trasferimento, per l'anno scolastico 2016/2017, in Lombardia, ambito 00019, tipologia posto comune, senza indicazione della sede di servizio.

6) Con nota del 08.8.2016 la sig.ra Bortone Heine Annarita ha presentato telematicamente richiesta di attivazione del tentativo di conciliazione per gli ambiti Puglia 0014-0015-0016-0010. La richiesta di tentativo di conciliazione inoltrata alla P.A. è rimasta priva di riscontro.

7) All'esito delle operazioni di mobilità, la ricorrente è rimasta esclusa dal novero dei beneficiari del provvedimento di assegnazione provvisoria e attualmente presta servizio dal 1 settembre 2016 presso la scuola primaria "Istituto Comprensivo Volta Mantovana" (MN), come da comunicazione mail del Ministero del 23 agosto 2016.

8) La deducente risiede a Pietramontecorvino, è coniugata e madre di tre figli, tutti minorenni e in età scolare e, in particolare, una figlia minore di sei anni e due figli maggiori di anni sei e minori di anni diciotto.

Il provvedimento di trasferimento/mobilità presso l'Istituto Comprensivo Volta Mantovana" di Mantova è illegittimo e va annullato, per i seguenti motivi.

Fumus boni juris

Illegittimità del provvedimento di trasferimento/mobilità

La presente controversia muove i suoi presupposti fattuali e giuridici dal piano straordinario di immissione in ruolo del personale docente della scuola pubblica, disposto dall'art.1, commi 95 ss., della legge 13 luglio 2015, n.107 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e dal successivo piano straordinario di mobilità professionale per l'anno scolastico 2016/2017, disposto dall'art.1, comma 108, della stessa legge, reso operativo dal CCNI dell'8 aprile 2016 e dalla contestuale e conseguente ordinanza MIUR n.241/2016 dell'8 aprile 2016.

Si sostiene nel presente ricorso, sia ai fini della tutela cautelare che di quella ordinaria, che parte ricorrente è stata lesa nei suoi diritti nel momento in cui:

- **l'assegnazione definitiva della sede di servizio** (disciplinata dall'art.436 D.Lgs. n.297/2004, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione attualmente in



vigore) **nell'ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento GAE in cui era inserita prima dell'assunzione in ruolo**, dopo **l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2015** e il **superamento dell'anno di formazione e prova** (disciplinato dagli artt.437, 438 e 440 D.Lgs. n.297/1994, dall'art.1, commi 115-120, della legge n.107/2015), **è stata modificata contra legem dalla pubblica amministrazione convenuta**, trasformandola in **assegnazione provvisoria di sede**, in violazione degli artt.399, comma 3, 473, commi 4 e 7, D.Lgs. n.297/1994, dell'art.1, comma 99, della legge n.107/2015, dell'art.2, comma 2, CCNI Comparto Scuola del 2 febbraio 2015 e dell'art.7, comma 2, CCNI Comparto Scuola del 13 maggio 2015;

- la parte ricorrente è stata obbligata a partecipare illecitamente e forzatamente, sulla base degli artt.1, n.7), e 2, comma 3, CCNI Comparto Scuola dell'8 aprile 2016 nullo *in parte qua*, alla procedura di mobilità straordinaria del personale docente disciplinata dall'art.1, comma 108, della legge n.107/2015, per ottenere una sede lavorativa diversa da quella di assegnazione definitiva, a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza e dal proprio nucleo familiare, oltre che dall'originaria sede di effettiva nomina in ruolo, in flagrante violazione anche dell'art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994.

In sede cautelare, pertanto, si chiede la reintegrazione della parte ricorrente nella sede di prima nomina effettiva, in cui è stato superato l'anno di formazione e prova, o, in subordine, presso il primo degli ambiti - "Puglia Ambito 0013", comprendente il Comune di residenza G604 (Pietramontecorvino)– richiesto nella domanda di mobilità straordinaria.

L'erronea assegnazione della sig.ra Bortone all' Istituto Comprensivo "Istituto Comprensivo Volta Mantovana" di Mantova, anziché ad altro istituto nell'ambito "Puglia Ambito 0013" – ovvero ad altri ambiti territoriali indicati nell'ordine di preferenze nella domanda di mobilità, è, in ogni caso, frutto di un incredibile errore materiale commesso dal resistente Ministero, dal momento che risultano assegnati posti negli ambiti Puglia-15-16- 14- 10, preferenze indicate nella domanda di mobilità, a chi ha un punteggio inferiore rispetto a quello della docente Bortone.

Tuttavia, come si avrà modo di argomentare, le modalità stesse con le quali si è realizzato il piano straordinario di assunzioni, nonché le modalità stesse con le quali si è dato avvio alla mobilità del personale docente risultano del tutto illegittime per le ragioni che seguono.

1. La legge n.107/2015 e il piano ordinario/straordinario di immissioni in ruolo
Dalla relazione 2016 sul costo del lavoro pubblico della Corte dei Conti risulta dalla Tavola sinottica 3 a pag.46 che al 31 dicembre 2014 il MIUR ha attivato n.24.760 supplenze annuali su posto comune, n.4.204 supplenze annuali su posti di sostegno,



n.64.007 supplenze fino al termine delle attività didattiche su posto comune e n.40.239 supplenze fino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno.

Insomma, **erano vacanti e disponibili al 1/9/2014 n.88.767 immissioni in ruolo di personale docente su posto comune e n.44.443 di assunzioni stabili di docenti su posto di sostegno**, che invece sono stati destinati a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Si tenga presente, infatti, che il Governo Letta, nel delineare con l'art.15, comma 1, del D.L. n.104/2013 il piano triennale "ordinario" di assunzioni in ruolo del personale docente e ata della scuola pubblica per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 su tutti i posti vacanti e disponibili, aveva contestualmente introdotto il comma 5-quater dell'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 che, a decorrere dal 1° settembre 2013, prevede la nullità assoluta dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego anche scolastico privi delle ragioni eccezionali o temporanee di cui all'art.36, comma 2, dello stesso TUPI, **inibendo alle amministrazioni pubbliche scolastiche a partire dal 1° settembre 2014 di continuare ad utilizzare le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche**, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, della legge n.124/1999, perché ragioni organizzative già sottoposte al vaglio di compatibilità comunitaria con la nozione di ragioni oggettive di cui alla clausola 5, n.1, lett.a) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE (cfr. ordinanza della Corte costituzionale del 18 luglio 2013, n.207), successivamente dichiarate illegittime dalla sentenza n.187/2016 della stessa Corte costituzionale almeno per quanto riguarda le supplenze annuali.

Sulla identità tra organico di diritto e organico di fatto il Governo si era già espresso chiaramente a pag. 13 delle Linee guida sulla "Buona Scuola": *«Tutto questo ha creato nel tempo quello che nel mondo della scuola viene chiamato **"organico di fatto"**: un contingente "parallelo" di docenti che soddisfa il fabbisogno concreto e che fotografa la situazione reale della scuola, a cui s'aggiungono infine gli ulteriori docenti occorrenti a sostituire gli assenti a qualunque titolo (ad esempio maternità, malattie, distacchi).»*.

Viceversa, abbandonando il piano Letta che era fondato sul regolare svolgimento delle procedure di reclutamento previste dall'art.399, commi 1 e 2, D.Lgs. n.297/1994 fondate sul c.d. "doppio canale" tra procedure concorsuali (50%) e graduatorie provinciali ad esaurimento (50%), con possibilità di compensazione in favore delle GAE della quota parte di assunzioni attribuita ai vincitori e idonei delle graduatorie concorsuali in caso di esaurimento di queste graduatorie (art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994), la regolamentazione del Governo Letta del piano straordinario di immissioni in ruolo definita dalla legge n.107/2015 è stata la



seguente, con tre distinte fasi di immissioni in ruolo, precedute dalla fase “0” secondo il regime ordinario di reclutamento già previsto dal Governo Letta.

Fase 0 ordinaria del piano “ordinario” di immissione in ruolo

Nella prima fase “ordinaria” (c.d. fase 0), prevista dall’art.1, comma 95, primo periodo, il personale docente non doveva presentare senza alcuna domanda di ammissione, in quanto essa è stata disciplinata dall’art.399 D.Lgs. n.297/1994, propedeutica all’avvio delle altre tre fasi “straordinarie” riservate alla *«copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo»* della fase ordinaria “0”, al termine della quale *«sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012»*, come ribadito dall’abrogazione dell’art.400, comma 17, D.Lgs. n.297/1994 [dall’art.1, comma 113, lett.h), legge n.107/2015], con una scelta normativa chiara nelle intenzioni ma fallimentare negli effetti concreti, perché, secondo quanto disposto dall’art.4, comma 4, D.L. n.104/2013, **continuavano ad essere in vigore le graduatorie per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012 per le classi di concorso non bandite nel 2012 o bandite soltanto per alcuni ambiti regionali.**

In buona sostanza, sarebbe stato sufficiente con decreto ministeriale riservare tutte le assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili alla fase ordinaria “0” di immissioni in ruolo, per **impedire l’attivazione dei presupposti di operatività delle altre tre fasi straordinarie di immissione in ruolo**, previste dall’art.1, comma 98, della legge di riforma.

Prima dell’emanazione della legge n.107/2015 e della sua entrata in vigore, **il Ministro dell’istruzione, università e della ricerca** - invece di autorizzare per l’anno scolastico 2015/2016 n.88.767 immissioni in ruolo di personale docente su posto comune, n.44.443 di assunzioni stabili di docenti su posto di sostegno (cioè i posti destinati a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2014/2015), nonché n.21.880 posti comuni e n.14.747 posti di sostegno di personale docente cessato dal servizio - **con decreto del 7 luglio 2015 n.470 ha autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’anno scolastico 2015/2016 soltanto n.46.627 immissioni in ruolo determinate dal turn over e dalle cessazioni dal servizio.**

Nel D.M. n.470/2015 non si fornisce alcuna consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente che sarebbero stati rilevati dal Sistema informativo, ma, come già avvenuto con il D.M. n.356/2014, il Ministro si preoccupa accuratamente di evitare l’applicazione dell’art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994, perché, da un lato, all’art.2.1 del DM, precisa che *«le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione*



*provvisoria», **in palese violazione dell'art.475, comma 7, D.Lgs. n.297/1994 e dell'art.7, comma 8, CCNI 13 maggio 2015, secondo cui le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive.***

Dall'altro, all'art.2.2 il DM n.470/2015 ha limitato il riparto delle assunzioni all'applicazione del solo art.399, comma 1, D.Lgs. n.297, precisando che *«il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»*, in palese violazione dell'art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994.

Infine, all'art.3 del D.M. n.470/2015 viene previsto che al personale immesso in ruolo nella fase 0 *«sarà assegnata una sede provvisoria per l' a.s. 2015/2016 al fine di consentire l'attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità»*, così violando palesemente gli artt.399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 (richiamati espressamente come applicabili dallo stesso art.1, comma 73, 2° periodo, della legge n.107/2015) e l'art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015.

Con la **nota del 10 luglio 2015 prot.n.20299**, a firma del Direttore generale per il personale scolastico, il MIUR precisa, sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015 attraverso il turn over autorizzate dal D.M. n.470/2015, che **«in linea con quanto previsto nel D.M., anche nelle istruzioni operative non è più contemplata la possibilità di effettuare eventuali compensazioni tra le classi di concorso, in quanto i posti non utilizzati saranno destinati alle operazioni di nomina delle successive fasi»**.

Fase A ordinaria del piano “straordinario” di immissione in ruolo

Neutralizzata così definitivamente e illecitamente con il DM n.470/2015 la procedura ordinaria di immissione in ruolo ex art.399, commi 1 e 2, D.Lgs. n.297/1994 che avrebbe (dovuto) potuto riguardare tutti gli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti e tutti gli iscritti delle GAE per l'assegnazione dei n.88.767 posti comuni e dei n.44.443 posti di sostegno (dati, lo si ribadisce, rilevati al 31/12/2014 dalla Corte dei conti nella relazione 2016 sul costo del lavoro pubblico) ancora disponibili su posti vacanti “utilizzati” per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il legislatore della 107 ha riservato al piano straordinario di immissione in ruolo una prima **fase “A”**, che riguarda tutti i posti vacanti e disponibili in organico residuati dopo la fase “0”, da gestire secondo le ordinarie procedure di cui all'art.399 D.Lgs. n.297/1994 di competenza degli uffici scolastici regionali, cioè senza



necessità di alcuna domanda da parte dei docenti interessati [art.1, comma 98, lett.a), legge n.107/2015].

La **nota MIUR n.21739 del 22 luglio 2015**, a firma del Direttore generale per il personale scolastico, individua **per la fase “A” un numero massimo di n.10.849** da assumere sull’organico di diritto, **mai specificando il numero effettivo dei posti vacanti e disponibili**, con due incredibili precisazioni, che confermano il carattere caotico e fraudolento nei confronti di decine di migliaia di cittadini e lavoratori pubblici italiani dell’intera operazione di immissione straordinaria in ruolo.

Infatti, da un lato il MIUR precisa, come dato normativo ovvio, che *«come previsto dall’art. 399 comma 2 del Dlgs.vo 297/94, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie ad esaurimento»*, **così smentendo tardivamente il D.M. n.470/2015 e la nota MIUR n.20299/2015, a firma dello stesso Direttore generale**, che invece aveva escluso la possibilità delle compensazioni tra le classi di concorso; dall’altro, come effetto perverso e illecito dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 95, 1° periodo, della legge n.107/2015, rileva che non possono partecipare al piano assunzionale i soggetti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all’anno 2012, che invece avrebbero dovuto già rientrare nella fase “0” da cui sono stati ingiustificatamente e fraudolentemente esclusi, nonostante le predette graduatorie fossero ancora in vigore fino al 31 dicembre 2016, stante la generale previsione dell’art.4, comma 4, D.L. n.101/2013 ancora vigente.

Infatti, i docenti destinatari del piano straordinario di immissione in ruolo delle fasi “A”, “B” e “C” sono stati individuati soltanto in tutti gli iscritti nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012, nonché negli iscritti alle GAE, ai sensi dell’art.1, comma 96, della legge n.107/2015.

Inoltre, **anche per gli assunti della fase “A” la nota MIUR n.20299/2015 precisa che si tratta di assunzioni su sede provvisoria di servizio, così continuando a violare palesemente gli artt.399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e l’art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, come già per i docenti della fase “0” nel D.M. n.470/2015.**

In ogni caso, a rigore, in base al “cambio” di posizione interpretativa sull’art.399, comma 2, D.Lgs. n.297/1994 nello spazio di 12 giorni (prima e dopo l’entrata in vigore della riforma) tra la nota MIUR n.20299/2015 e la nota MIUR n.21739/2015 dello stesso Direttore generale, **tutte le assunzioni su posti vacanti e disponibili per n.122.361 disponibilità sull’organico**



di diritto avrebbero potuto essere gestite in via ordinaria attraverso le compensazioni delle GAE l'art.399, commi 1 e 2, D.Lgs. n.297/1994, seppure escludendo illegittimamente gli idonei delle graduatorie precedenti al concorso 2012, e non limitare le assunzioni a n.10.849 posti, meno del 10% dei posti effettivamente disponibili per le immissioni in ruolo.

Fase B extra ordinem del piano “straordinario” di immissione in ruolo

Il “camuffamento” di cattedre vacanti e disponibili di n.111.512 posti residui dopo le fasi “0” e “A” ha continuato ad operare i suoi effetti negativi anche per i docenti immessi in ruolo nella **fase “B”**, riservata ai *«soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, ... assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100»* [art.1, comma 98, lett.b), della legge n.107/2015].

I docenti della fase “B” sono stati assunti con **procedura informatica segreta**, mentre avrebbero dovuto partecipare alle precedenti fasi “ordinarie” “0” e A” per n.100.841 posti e non essere costretti ad accettare una proposta “riservata” in via telematica per n.**8776** (meno del 10% dei posti vacanti e disponibili, di cui risultano essere n.**8.525 accettazioni**) posti complessivi, senza alcuna possibilità di scegliere tra le tantissime sedi vacanti (non indicate) e senza nessuna possibilità di verificare la correttezza della proposta “selezionata” dall’algoritmo segreto del sistema gestito dal MIUR a livello centrale.

E’ di banale evidenza che l’individuazione dei posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto era nella totale disponibilità del MIUR come dato “puntuale” storico ben prima dell’approvazione della legge n.107/2015, per cui non vi era alcuna necessità e nessuna logica nel distinguere le assunzioni in tre distinte fasi per la stessa tipologia di cattedre in organico di diritto.

Fase C extra ordinem del piano “straordinario” di immissione in ruolo

A fronte di questo desolante e kafkiano quadro di gestione amministrativa (e legislativa) non trasparente di procedure di particolare importanza sul piano della stabilità per la vita personale, familiare e professionale di decine di migliaia di docenti, anche ai **docenti precari della fase “C”** [destinata ai *«soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, ... assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100, come previsto dall’art.1, comma 98, lett.c), legge n.107/2015»*] è stato riservato il trattamento “privilegiato” dell’immissione straordinaria in ruolo, disciplinata ex lege attraverso il sistema informatico



segreto gestito dal MIUR per evitare la procedura ordinaria prevista dalla normativa di settore, ma gestita sul piano amministrativo dagli U.R.S. e dagli U.P.S.

Per i docenti da assumere nella fase “C”, invece di utilizzare comunque i n. 102.987 posti residui su organico di diritto rispetto alle fasi “0”, “A” e “B”, la procedura di reclutamento è stata incredibilmente orientata, già nella legge n.107/2015 (art.1, comma 95, 2° periodo), alla predeterminazione con la Tabella 1 allegata alla legge di riforma di n.48.812 posti di “potenziamento” e n.6446 per il sostegno, che entrano “di diritto” nell’organico dell’autonomia, la cui concreta attivazione con la costituzione degli ambiti territoriali (che sostituiscono gli albi territoriali di cui al DDL 2994) viene differita all’anno scolastico 2016/2017, cioè all’anno successivo a quello dell’immissione straordinaria.

La predeterminazione, addirittura a livello legislativo, dell’individuazione dei posti per il potenziamento *«ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica»* rappresenta il finto regalo per la stabilizzazione dei docenti della fase “C”, che invece avrebbero dovuto già essere immessi in ruolo in via ordinaria e senza ricorrere a nessuna specifica previsione di legge, sulla base di una trasparente e corretta individuazione con un semplice D.M. autorizzatorio di tutti i posti vacanti e disponibili *“una tantum”*.

Che il MIUR abbia intenzionalmente nascosto decine di migliaia di posti vacanti e disponibili su organico di diritto lo si evince dalla previsione dell’art.1, comma 99, della legge n.107/2015: *«Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.»*.

Il legislatore della 107 - che neanche nei lavori preparatori né nella relazione tecnica ha mai rappresentato il numero di posti vacanti e disponibili di personale docente da immettere in ruolo nel 2015/2016 – ammette, dunque, la natura fraudolenta dell’immissione straordinaria in



ruolo perché, pur avendo riservato le assunzioni stabili a tutte le cattedre senza titolare, già prefigura lo scenario di moltissimi docenti della fase “B” che comunque dal 1° settembre 2015 avrebbero beneficiato, nelle more della proposta “segreta” di incarico (che, per i docenti della fase “B”, è arrivata nella notte tra il 1 e il 2 settembre 2015) in sedi lontanissime dalla propria residenza lavorativa e abitativa, sarebbero stati destinatari di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nell’ambito delle GAE in cui erano iscritti, come nel caso di parte ricorrente, nonostante l’art.36, comma 5-quater, D.Lgs. n.165/2001 continui a prevedere la nullità dei contratti a tempo determinato privi di ragioni oggettive eccezionali o temporanee nel pubblico impiego anche scolastico.

Pur potendo con i potenti mezzi informatici del fantastico algoritmo del MIUR e del sistema telematico di cui alla procedura dell’art.1, comma 100, della legge n.107/2015 avere in pochi minuti dopo il completamento della procedura di domanda di ammissione al piano straordinario la notizia delle proposte di incarico ben prima del 31 agosto 2015, i docenti della fase “B”, per il deliberato ritardo del cervellone nella proposta di incarico, hanno ricevuto dagli U.R.P. proposte di incarico di posti vacanti e disponibili artatamente non inseriti nel piano straordinario di immissione in ruolo e che, se conferiti a personale non di ruolo come formalmente erano ancora prima dell’immissione in ruolo, ne avrebbero comportato la nullità di diritto, ai sensi dell’art.32, commi 2 e 5-quater, D.Lgs. n.165/2001 e non invece l’assegnazione definitiva della sede lavorativa presso la GAE di iscrizione, ai sensi dello stesso art.36, comma 2, ultimo periodo, T.U. sul pubblico impiego.

Del resto, con il **Decreto n.767 del 17 luglio 2015** il Direttore generale per il personale scolastico, nell’avviare il piano straordinario di immissioni in ruolo e la tempistica per gli avvisi sulla Gazzetta ufficiale ai fini della partecipazione dei docenti interessati alle fasi “B” e “C”, rileva per la prima volta la **consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per l’anno scolastico 2015/2016**, pari complessivamente a **n. 47.476 posti**, che quindi avrebbero potuto già essere assunti con la fase “A” e, a rigore, con la ordinaria “0”.

Se a questo dato si sottraggono i n.10.849 posti assegnati alla fase “A” con la citata **nota MIUR n.21739 del 22 luglio 2015**, nonché i n.8776 incarichi “proposti” nella fase “B”, mancano all’appello **n.29.625 di “organico di diritto”** rispetto ai n.47.476 posti disponibili (così il Decreto MIUR n.767/2015, che evidentemente continua a nascondere le supplenze fino al termine delle attività didattiche dall’organico effettivo e reale, che avrebbe dovuto costituire finalmente l’intero organico di diritto).



In buona sostanza, attraverso una procedura ordinaria di assunzione, avrebbero dovuto essere immessi in ruolo tutti gli aventi diritto nell'ambito delle GAE o delle graduatorie concorsuali regionali in cui erano iscritti, senza ricorrere alle alchimie algoritmiche di un sistema informatico impostato su dati di organico carenti e in totale assenza di informazioni per i docenti interessati.

Altri elementi normativi e documentali confermano che, alla data del 7 luglio 2015 quando è stata aperta la procedura della fase "0" con il D.M. n.470/2015, il MIUR era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di n.133.210 cattedre su posti vacanti e disponibili che avrebbero potuto essere destinate ad una procedura ordinaria e non straordinaria di immissione in ruolo. Infatti, la legge n.107/2015 ha previsto all'art.1, comma 114, l'autorizzazione a bandire entro il 1° dicembre 2015 un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.

I Decreti del Direttore generale (DDG) del MIUR del 25 febbraio 2016 nn.105-106-107 hanno bandito illegittimamente, stante il divieto dell'art.4, comma 3, D.L. n.101/2013 in presenza di graduatorie di idonei ancora valide fino al 31 dicembre 2016, concorsi pubblici per titoli ed esami aperti a tutti gli abilitati all'insegnamento, per immettere in ruolo a decorrere dal 1/9/2016 rispettivamente per n.6933 unità per la scuola dell'infanzia, per n.17.299 cattedre per la scuola primaria, per n.33.379 cattedre per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado, per n.6.101 cattedre per il sostegno, su posti, evidentemente, vacanti e disponibili non evidenziati in precedenza dal MIUR.

In ogni caso, le cattedre vacanti e disponibili al 1/9/2015 non assegnate alle formali immissioni in ruolo erano decine di migliaia, al punto che con la **nota del 10 settembre 2015 prot.n.1949 il MIUR** si preoccupa (ancora) di conferire supplenze annuali dalle graduatorie di istituto di I e di II fascia del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2015/2016, nonostante il divieto di cui al combinato disposto dell'art.36, commi 2 e 5-quater, D.Lgs. n.165/2001, non senza aver precisato che ***«i posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla L. 107/2015, dell'assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella Fase B del piano assunzionale (cfr. nota DGPER prot. 28853 del 07/09/15) dovranno essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, eventualmente prorogabile fino al 31 agosto, qualora successivamente risulti che il neo nominato in ruolo abbia stipulato un contratto fino a tale ultima data.*** In considerazione, poi, della riprogrammazione delle tempistiche inerenti le procedure di cui al D.D.G. 6 luglio 2015 n.680 le nomine da attribuire sui posti comuni in relazione alle graduatorie di istituto di



prima e seconda fascia, valide per il triennio 2014/17, devono essere assegnate fino al 30 giugno, con esclusione di quelli residuali che si riferiscono a istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento.».

Insomma, le supplenze annuali al 31 agosto e quelle fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno sono due facce della stessa medaglia organizzativa, come tali interscambiabili ma sempre univocamente rivelatrici di posti vacanti e disponibili.

Sul punto, un'ultima definitiva conferma la possiamo riscontrare nella previsione dell'art.1, comma 69, della legge n.107/2015, che ripropone le dotazioni organiche aggiuntive ancora disciplinate dall'art.13 della legge n.270/1982 rispetto al nuovo organico dell'autonomia: anche tale ulteriore dotazione aggiuntiva, nonostante il notevole incremento dell'organico di potenziamento con la tabella 1 alla legge di riforma, è rivelatrice dell'operazione di nascondimento degli effetti dati dei posti vacanti e disponibili da parte del MIUR, in prospettiva della incredibile mobilità straordinaria professionale disciplinata dall'art.1, comma 108, della legge n.107/2015, che con il presente atto si contesta per i riflessi che ha avuto sulla posizione giuridica di parte ricorrente.

2. La definitività al 1/9/2015 dell'assegnazione della sede di immissioni in ruolo in prova: i dati normativi nel T.U. sulla scuola (D.Lgs. n.297/1994), nella legge n.107/2015 e nel CCNI del 13 maggio 2015

A prescindere dallo stravolgimento ingiustificato delle regole ordinarie di reclutamento scolastico, il complesso quadro descrittivo delle vicende legislative e amministrative che si è innanzi delineato consente agevolmente di poter riconoscere alla parte ricorrente il diritto a considerare come definitiva la sede di assegnazione "originariamente" assegnata nell'anno scolastico 2015/2016, in cui parte ricorrente neo assunta ha svolto il periodo di formazione e prova fino al suo superamento con la conferma del ruolo.

I dati normativi, contrattuali e amministrativi che confortano queste conclusioni sono i seguenti:

- tranne che per le modalità di reclutamento straordinario a livello nazionale e non a livello regionale e provinciale della GAE in cui il docente era iscritto prima dell'immissione in ruolo, quindi ad eccezione dell'art.399, commi 1 e 2, D.Lgs. n.297/1994, **la legge n.107/2015 non ha previsto nessuna deroga all'applicazione integrale del T.U. sulla scuola per tutti i docenti assunti in ruolo dall'anno scolastico 2015/2016, compresa la parte ricorrente;**
- in conseguenza, **alla parte ricorrente sono stati applicati, nella fase di gestione amministrativa della prima nomina in ruolo con decorrenza dal 1/9/2015, l'art.436 D.Lgs. n.297/1994 sulla nomina ed assegnazione di sede** (del resto espressamente



richiamato nel decreto di superamento del periodo di formazione e prova) **e gli artt.437-440 del testo unico sul periodo di prova, espressamente richiamati dall'art.1, comma 119, della legge n.107/2015 in quanto perfettamente compatibili** (in realtà, sostanzialmente identici) **con il periodo di formazione e di prova per i nuovi iscritti di cui all'art.1, commi 115-118, della riforma;**

• **l'art.475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e l'art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, in combinato disposto, escludono la possibilità di assegnazione provvisoria per i docenti di prima nomina assunti in ruolo con decorrenza 1/9/2015;**

• **l'art.1, comma 73, 3° periodo, della legge n.107/2015 per gli assunti in ruolo nelle fasi b) e c) prevede espressamente soltanto l'assegnazione agli ambiti territoriali con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, ma non esclude l'applicazione dell'art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994, che presuppone la definitività della sede di assegnazione,**

salvo il mancato superamento del periodo di prova e la mancata conferma del ruolo, così come tutti gli altri articoli del testo unico applicabili e applicati alla fattispecie di causa.

E' pur vero che l'art.1, comma 73, 2° periodo, della riforma prevede che al personale docente assunto nelle fasi "0" e "A" nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'art.399 D.Lgs. n.297/1994 continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico sulla scuola in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

Tuttavia, tale precisazione ambigua (perchè assolutamente inutile) ha consentito al MIUR arbitrariamente di trasformare per gli assunti nelle fasi "0" (con l'art.3 D.M. n.470/2015) e "A" (con la nota MIUR n.21739 del 22 luglio 2015) l'assegnazione definitiva e con obbligo di permanenza triennale di cui agli artt.399, comma 3, e 436 D.Lgs. n.297/1994 in una sede provvisoria (così violando palesemente gli artt.399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e l'art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015) ai fini della possibilità di partecipare – de iure condendo - alla procedura di mobilità straordinaria di cui all'art.1, comma 108¹, della legge n.107/2015 - e in **violazione dello stesso art.1, comma 108, della**

¹ L'art.1, comma 108, della legge n.107/2015, **nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art.1-bis D.L. n.42/2016 dal titolo "Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie", convertito dalla legge n.89/2016, in vigore dal 16 luglio 2015 al 28 maggio 2016,** così disponeva: «108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. **Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.** Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.».



legge n.107/2015 che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 26 maggio 2016, n.89 in sede di conversione del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, cui è stato aggiunto l'art.1-bis dal titolo "Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie", **consentiva la deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede di prima e definitiva assegnazione, previsto dall'art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994, soltanto agli immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015.**

E' vero che l'art.1, comma 108, 1° e 2° capoverso, della legge n.107/2015, prevede effettivamente che, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 potessero partecipare, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga all'obbligo di permanenza triennale di cui all'art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994, *«per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)»*.

Tuttavia, come si è precisato, **l'art.7, comma 2, CCNI del 13 maggio 2015 e l'art.475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 non consentono nessuna assegnazione provvisoria di sede per gli assunti di prima nomina nell'anno scolastico 2015/2016**, e, in conseguenza, la disposizione *in parte qua* sulla individuazione di cattedre derivanti da assegnazioni provvisorie di posti vacanti e disponibili per gli assunti nelle fasi "B" e "C" delle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2015/2016 da un lato è di impossibile attuazione, perché **vietata l'assegnazione provvisoria**, dall'altro conferma la natura fraudolenta dell'intero impianto normativo-organizzativo della riforma perché, diversamente opinando, **si ammette, esplicitamente, che i posti assegnati "in via provvisoria" agli immessi in ruolo nelle fasi "B" e "C" erano posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto** (e non dell'autonomia, che parte a regime solo con l'anno scolastico 2016/2017 dopo la definizione degli ambiti territoriali), in quanto tali destinati ad essere utilizzati per le immissioni in ruolo soltanto con la procedura ordinaria di cui all'art.399 D.Lgs. n.297/1994.

In conseguenza, anche la previsione dell'art.1, comma 108, 3° capoverso, della legge n.107/2016, che consentiva ai docenti assunti nelle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, di partecipare per l'anno scolastico 2015/2016, di partecipare per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, era di impossibile attuazione, per le ragioni già precisate.



E ancora, una conferma del carattere di definitività dell'assegnazione di sede per tutti gli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, e della conseguente applicazione dell'obbligo triennale di permanenza nella sede di prima nomina e dove è stato superato l'anno di prova, è proprio nel **nuovo testo dell'art.1, comma 108², 4° capoverso, della legge n.107/2015**, modificato con decorrenza dal 29 maggio 2016 a seguito dell'art.1-bis D.L. n.42/2016 (c.d. emendamento Puglisi), che, nell'estendere anche a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016 (mentre nel testo originario era prevista soltanto per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015) la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 (mentre nel testo originario era prevista soltanto per l'anno scolastico 2016/2017), **attesta esplicitamente che il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione di cui all'art.399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 va applicato anche a tutti docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016**, a qualsiasi fase o ciclo della vita professionale appartengano.

Infine, una ulteriore conferma del carattere di definitività dell'assegnazione di sede per tutti gli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 su posti (già) vacanti e disponibili dell'organico di diritto, riviene dall'**art.1, comma 108, 6° capoverso, della legge n.107/2015**, introdotto con decorrenza dal 29 maggio 2016 con l'art.1-bis D.L. n.42/2016, che consente a tutti i docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/2016 di poter richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'art.1, comma 69, della stessa legge di riforma, così attestando l'esistenza ancora di posti vacanti e disponibili nascosti dal MIUR con il piano straordinario di immissione in ruolo (la dotazione organica aggiuntiva già prevista dall'art.13 della legge n.270/1982, tuttora vigente).

3. Nullità del CCNI dell'8 aprile 2016 e del conseguente “trasferimento/mobilità” impugnato

² L'art.1, comma 108, della legge n.107/2015, nel testo modificato dall'art.1-bis D.L. n.42/2016 dal titolo “Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie”, introdotto in sede di conversione dalla legge n.89/2016 con decorrenza dal 29 maggio 2016, così dispone: «108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.»



Per realizzare lo stravolgimento totale della macchina amministrativa scolastica, **in data 8 aprile 2016** è stato stipulato dal MIUR e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL di Comparto, ad eccezione della GILDA-UNAMS, il **Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017**, a cui faranno seguito le modifiche all'art.1, comma 108, della legge n.108/2015, introdotte con decorrenza dal 29 maggio 2016 a seguito dell'art.1-bis D.L. n.42/2016, a sua volta inserito in sede di conversione della legge n.89/2016, ampiamente illustrate in precedenza.

Per dimostrare la nullità e l'illegittimità di tale CCNI è opportuno, in via preliminare, analizzare la disciplina ordinaria vigente in materia di trasferimenti di personale docente e il rapporto "gerarchico" tra le fonti di diritto *in subiecta materia* di organizzazione degli uffici e di mobilità del personale, dal momento che nessuna modifica sul punto è stata realizzata dalla legge 107/2015 e, in specie, dai commi 73 e 118 dell'articolo unico, essendosi limitate dette disposizioni a delineare l'organico dell'autonomia con la ripartizione dell'originario ambito territoriale provinciale dell'organico di diritto in ambiti territoriali sub provinciali (che hanno sostituito l'ambito comunale), con assegnazione del personale docente in una sede definitiva presso il nuovo ambito territoriale sub provinciale, su cui operare dall'anno scolastico 2016/2017 la nuova mobilità professionale per i trasferimenti del personale docente.

La disciplina vigente in materia di trasferimenti a domanda del personale docente è compiutamente delineata dagli artt. 462-466 del del D.Lgs. n.297/1994, mentre la mobilità d'ufficio è regolata dagli artt. 467 – 469 del T.U. sulla scuola e riguarda esclusivamente i casi di soppressione di posto o di cattedre o l'accertata situazione di incompatibilità ambientale di permanenza del personale docente nella scuola e nella sede (art. 467, comma 1).

Gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (oggi sostituito dall'ambito territoriale subprovinciale, nell'organico dell'autonomia), come disciplinato dall'art. 464 T.U., che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso; quelli provinciale ed interprovinciale, disciplinati dall'art. 465 del D.Lgs. n. 297/94.

L'art. 470 D.Lgs. n.297/1994 sulla mobilità professionale individua rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuno dei quali va a modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso Testo Unico.

E' altresì noto che le modifiche introdotte dalla riforma "Brunetta" all'art. 2, commi 2 e 3 bis, del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n.165/2001), hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, nel senso che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di



legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.

Inoltre, l'art. 40 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 **esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all'organizzazione degli uffici.**

Le citate disposizioni di legge del testo unico sulla scuola in materia di trasferimento a domanda e di mobilità professionale sono state illegittimamente derogate dal CCNI dell'8.4.2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo.

In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 1, CCNI dell'8 aprile 2016 *«le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'art. 399 del d.lgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.»*.

Il che significa che il CCNI dell'8 aprile 2016 avrebbe potuto operare nei confronti dei docenti assunti nella fasi "B" e "C" del piano straordinario della legge n.107/2015, in deroga alle disposizioni di cui all'art.399, commi 1-2, D.Lgs. n.297/1994, solo in quanto *«docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva»*, dal momento che soltanto i docenti delle fasi "0" e "A" potevano essere considerati tra i soggetti *«immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'art. 399 del d.lgs 297/94»*.

Tuttavia, l'art. 399, comma 3, del D. Lgs. 297/1994, come più volte ribadito, **vieta** espressamente ai docenti neo assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi "C".

A questo punto l'art.2, comma 3, del CCNI 8 aprile 2016 inventa la mobilità professionale a domanda o d'ufficio per i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni: *«3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti*



prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.».

Concludendo sul punto, l'art. 2, comma 3, del CCNI 8 aprile 2016 ha violato gli artt. 388, comma 3, 436, 462, 467, 470 e 475, comma 4, D. Lgs. n. 297/1997 e l'art. 7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, che alle disposizioni di legge si era conformato sul divieto di assegnazione provvisoria di sede agli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2015, **obbligando invece illecitamente i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di immissioni in ruolo a partecipare ad una procedura di mobilità professionale che era per gli stessi vietata dalla legge.**

4. Mancato rispetto dei criteri di assegnazione dell'ambito prescelto e delle posizioni di mobilità.

Ma anche a voler ritenere, per tuziorismo, valide ed efficaci le disposizioni di cui al citato CCNI, il trasferimento della ricorrente risulta nullo ed illegittimo, atteso che lo stesso CCNI, all'art. 6 fase C, prevede espressamente che ***“La mobilità avverrà secondo un ordine di precedenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.***

L'allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase C, ambiti nazionali, dispone quanto segue: ***“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche***



provinciale, nel quale caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo abito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

L'allegato D prevede poi i criteri per l'attribuzione di singoli punteggi. A fronte di quanto innanzi, emerge con ogni evidenza l'illegittimità del trasferimento della parte **ricorrente nell'ambito Lombardia 0019**, risultando la stessa illegittimamente postergata rispetto a colleghi aventi minore punteggio.

5. Mancato riconoscimento dei periodi di servizio pre-ruolo

Il MIUR, nel fatto per cui è causa, non ha tenuto conto, inoltre, neanche della documentazione debitamente trasmessa in uno con la domanda prodotta dalla ricorrente in sede di mobilità nazionale, per il riconoscimento del diritto alla valutazione dei servizi pre –ruolo e della ricostruzione di carriera.

La ricorrente **nella GAE della provincia di Foggia** era in possesso di **176.0 punti**, mentre la domanda di mobilità della ricorrente è stata accettata con un punteggio complessivo di **68 punti**, di cui **punti 6** per il ricongiungimento familiare, ed è stata assegnata all'ambito territoriale **0019 Lombardia** in provincia di **Mantova**, mentre altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con una posizione di gran lunga inferiore in elenco, risultano assegnati nelle sedi indicate dalla ricorrente o in sedi più vicine rispetto all'assegnazione in questione, come si evince dagli allegati.

Dall'esame dei movimenti per i posti di interesse della deducente, si riscontrano i nominativi degli insegnanti che pur avendo un punteggio inferiore hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti scelti dalla ricorrente per il ricongiungimento familiare; tale disparità di trattamento è rilevabile non solo per i primi ambiti ma anche nello scorrimento delle preferenze.

Alla docente Bortone va riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, dei servizi **non di ruolo** svolto in precedenza negli istituti statali e validi ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/1970 (convertito nella legge 576 del 26/7/1970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

La ricorrente ha dichiarato i servizi pre-ruolo **come dal punto B e B1 della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI**, compilando l'allegato D nella domanda di mobilità straordinaria.



Non sono stati valutati, altresì, i punteggi pari a **3 punti per ogni figlio maggiore di sei anni e minore di diciotto anni e 4 punti per figli che compiono nel 2016 sei anni**; la deducente ha nel proprio nucleo familiare tre figli minori di diciotto anni e tali dati li ha correttamente indicati nella domanda di mobilità; per cui le spettavano comunque altri 10 punti da sommare quantomeno ai sessantotto riconosciuti, che hanno influito nella citata graduatoria per la mobilità sulla sede di servizio alla stessa spettante, con annullamento di ogni possibilità di essere destinata in Puglia, vicina al proprio nucleo familiare.

Risulta, in ogni caso che **altri docenti hanno ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Puglia 0013, richiesto dalla ricorrente, pur avendo un punteggio di gran lunga minore anche rispetto ai sessantotto attribuiti.**

Sulla procedura straordinaria di mobilità professionale si è già pronunciata la giurisprudenza di merito in ordine all'illegittimità del procedimento, irrazionalmente affidato ad un confuso e ancora segreto "algoritmo".

Dopo una prima ordinanza cautelare di sospensione del decreto di trasferimento da parte del Tribunale di Salerno, va segnalata la recente ordinanza del 14.9.2016 del Giudice del lavoro del Tribunale di Trani.

In questo caso il Giudice del lavoro di Trani ha condannato l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia a collocare la docente in una delle sedi da lei indicate. Le motivazioni dell'ordinanza poggiano sulle conseguenze negative (non solo economiche, ma anche sociali) che l'assegnazione ad una scuola troppo distante dall'abitazione produrrebbe in capo alla docente e alla sua famiglia e sulla illegittimità di una tale assegnazione, per palese violazione «*dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.p.R. n. 487/1994*)», vale a dire per le medesime ragioni addotte in questa sede.

Sul punto è di analogo avviso la giurisprudenza amministrativa la quale, partendo dal presupposto che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego in quanto tale basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personale del richiedente (TAR CAMPANIA, sez. VI, 2620 del 21.3.2007), ha affermato che ***"Il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare***



con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito ... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al DPR 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata” (Cons.Stato, Sez. IV, n. 5611 del 18.10.2011).

Con la conseguenza che il criterio dell'assegnazione alle sedi di servizio in procedimenti di mobilità dei pubblici dipendenti assurge a **principio normativo generale ed inderogabile, che viceversa il MIUR ha ritenuto di disattendere, affidandosi ad astrusi procedimenti algoritmici, dei quali non si conoscono e probabilmente non si conosceranno mai le modalità di impostazione e di sviluppo.**

D'altra parte, la presenza di posti ancora vacanti e disponibili negli ambiti della provincia di Foggia nella classe di concorso in cui è stata immessa in ruolo la ricorrente emerge, dopo il completamento della procedura di mobilità professionale straordinaria, dallo stesso allegato elenco in formato excel comunicato dal MIUR alle OO.SS. e relativo a tutto il territorio nazionale; cattedre vacanti e disponibili utilizzate in parte, peraltro, per le assegnazioni provvisorie.

La gravissima violazione delle regole normative e contrattuali sia nella fase di reclutamento straordinario sia nella successiva fase di mobilità straordinaria del personale docente è confermata dall'improvvisa disponibilità di 25.000 cattedre vacanti e disponibili da destinare a trasferimenti e immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2017/2018, come comunicato dal Ministro dell'istruzione all'incontro del 4 ottobre 2016 con le OO.SS.

Il Ministro ha evidenziato che il numero delle cattedre sarà determinato dalla necessità di trasformazione di quello che è considerato l'organico di fatto, coperto dalle supplenze e non da **docenti** di ruolo, in organico di diritto, come peraltro già risultava dalla nullità dei contratti a tempo determinato privi di ragioni oggettive eccezionali o temporanee di cui all'art.36, comma 5-quater, del D.Lgs. n.165/2001 e dalla sentenza n.187/2016 della Corte costituzionale di illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 1, della legge n.124/1999, sempre per mancanza delle ragioni oggettive di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.



Alla luce delle disposizioni richiamate, appare quindi sconcertante e gravemente illecito e censurabile l'*iter* seguito dall'Amministrazione convenuta, in danno della docente.

Periculum in mora

L'oggetto della domanda cautelare, proposta contestualmente all'azione ordinaria, consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto di parte ricorrente ad essere reintegrata nel posto occupato come assegnazione definitiva o, in subordine, ad essere assegnata per l'anno scolastico in corso (2016/2017) all'ambito Puglia 0013 prescelto o in subordine ad altri ambiti territorialmente più vicini alla residenza.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dalla definitività dell'assegnazione nel posto ricoperto nell'anno scolastico 2015/2016 presso cui vi è stata la conferma in ruolo e, in subordine, dal diritto alla valutazione del punteggio riveniente dagli anni di servizio pre-ruolo svolti, discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella sede più vicina alla residenza della propria famiglia, nell'ambito provinciale della graduatoria ad esaurimento in cui parte ricorrente era iscritta prima dell'immissione in ruolo.

E' evidente che l'illecito e illegittimo comportamento della pubblica amministrazione scolastica provoca un grave "pregiudizio" per la ricorrente.

Il suddetto pregiudizio è altresì sia "imminente", anzi si è già prodotto dall'inizio dell'anno scolastico in danno della ricorrente, che ha atteso invano quell'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di residenza e di iscrizione nelle GAE che in altre Regioni (come in Sicilia) è stata concessa a tutti i docenti assoggettati illecitamente al piano straordinario di mobilità professionale, che "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non andrebbero a ricadere su interessi meramente patrimoniali ma ad intaccare la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di riparazione *ex post*).

Oltre al presupposto del *fumus boni juris* è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che, in attesa della definizione del giudizio di merito, potrebbe derivare in capo alla ricorrente dall'atto, illecitamente e illegittimamente adottato dal Miur convenuto nei suoi confronti. Figli piccoli e difficoltà economiche inevitabili sono ragioni assolutamente valide per il ricorso al provvedimento in via d'urgenza. La stessa è coniugata e madre di tre figli (una ha compiuto sei anni e due figli sono minori di anni 18); la situazione personale e familiare della ricorrente non le consente, quindi, di continuare a prestare attività lavorativa presso la sede di Mantova distante 800 km dalla residenza familiare, pregiudicando la sua costante presenza nel nucleo familiare al di là dei pur cospicui maggiori costi economici sopportati per vivere e dimorare lontano dalla casa abitativa, nonché di attendere gli esiti di un giudizio ordinario, a



conclusione del quale i suoi diritti e quelli dei suoi familiari risulterebbero irreversibilmente compromessi.

A causa della gravità dei comportamenti amministrativi in cui è incorso il M.I.U.R., alla ricorrente Bortone è stato, di fatto, negato il ricongiungimento per esigenze familiari, per cui aveva ottenuto il riconoscimento di un ulteriore punteggio di 6 punti in sede di valutazione della domanda di mobilità.

Come si è avuto modo di argomentare in narrativa, la docente ha necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto vantato dettato non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata triennale della assegnazione in ambito Lombardia 0019 ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia.

Come è noto, la Costituzione prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che *“le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare”*. Sempre l'articolo 37, comma 1, Cost. stabilisce inoltre testualmente che *“le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”*, ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata *«non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino»* (cfr. Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che tutela e fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *“la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”* e di *“proteggere”* la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU all'art.8 sancisce il rispetto della vita familiare tutelando il ricongiungimento familiare: *«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere*



economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.».

Alla luce del delineato contesto normativo anche internazionale, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'amministrazione scolastica, illecito e ingiusto, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale i diritti della ricorrente e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto con il rischio grave ed imminente che la stessa non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia.

Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero alla ricorrente, per quest'anno scolastico e, con tutta probabilità, anche per il prossimo, di portare con sé a Mantova (sede di titolarità) quanto meno i tre figli, con la frantumazione del nucleo familiare e gravi ripercussioni soprattutto per i minori.

La sussistenza del *periculum in mora*, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio, consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia, già prodottosi dall'inizio dell'anno scolastico, che nell'irreparabilità del medesimo danno, che *medio tempore* continua a prodursi in capo alla ricorrente in ragione dell'illecita sottrazione dell'assegnazione definitiva e, comunque, dell'attribuzione ad altri docenti del posto alla stessa spettante in provincia di Foggia a seguito dell'illecita mobilità professionale.

A ciò si aggiunga che l'eventuale trasferimento a Mantova della famiglia della ricorrente sarebbe all'origine di un'ovvia crisi economica della famiglia poiché si aggiungerebbe la spesa per la locazione di un appartamento a Mantova, sede di assegnazione, assai gravosa per il reddito percepito mensilmente dalla docente.

Pertanto l'impatto e la gravità del pregiudizio che in via d'urgenza si chiede di tutelare, deve considerare anche le minori utilità che entreranno in ambito familiare per via dei costi da sostenere, per l'alloggio da locare presso la sede di assegnazione definitiva, le spese di viaggio per ricongiungimento familiare.

In queste ipotesi, il pregiudizio che subisce parte ricorrente e che legittima l'accoglimento del provvedimento d'urgenza, non deriva solo dal mancato introito, bensì dalla sua conseguente apprensione in via di regresso del denaro inerente la minore retribuzione nella sua effettiva disponibilità, in virtù delle spese da sostenere. Il requisito del *periculum mora* deve essere desunto sia da elementi oggettivi (danno patrimoniale e lucro cessante) ma anche da elementi soggettivi, in quanto l'atto adottato, nella sua dirompente ingiustizia, lascia fondamentalmente



desumere il gravissimo danno che si riversa nei rapporti personali tra coniugi, genitori e figli e nel contesto sociale in generale.

Tanto premesso il sottoscritto procuratore nella spiegata qualità

c h i e d e

IN VIA CAUTELARE

che l'On.le Tribunale ordinario di Mantova, in funzione di Giudice unico specializzato nelle controversie di lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, emettere, ex art.700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della emananda sentenza definitiva di merito e, in particolare, disporre la reintegrazione della ricorrente nella sede definitiva già assegnata nell'anno scolastico 2015/2016 e in cui è stato superato l'anno di formazione e prova con la conferma in ruolo; o, in subordine, disporre l'assegnazione della ricorrente presso il primo degli ambiti - "Puglia Ambito 0015", comprendente il Comune G604 (Pietramontercorvino) – richiesto nella domanda di mobilità straordinaria.

NEL MERITO

Si chiede all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Mantova di volere fissare con decreto l'udienza di discussione del presente giudizio ed ivi, nel contraddittorio tra la ricorrente Bortone Heine Annarita e il convenuto M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, confermando il provvedimento cautelare eventualmente disposto, previa declaratoria di nullità del CCNI dell'8 aprile 2016 e previa disapplicazione della contestuale ordinanza n.241/2016 del MIUR sulla procedura di mobilità professionale straordinaria dei docenti, nelle parti in cui hanno imposto anche al personale docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 la partecipazione al detto piano di mobilità straordinaria, in violazione dell'art.475, comma 4, D.Lgs. n.297/1994 e dell'art.7, comma 2, CCNI 13 maggio 2015, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a)- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento/mobilità disposto nei confronti della ricorrente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- b)- per l'effetto, ordinare al convenuto M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, di reintegrare la docente ricorrente presso la scuola primaria "Istituto Comprensivo Bozzini-Fasani" di Lucera (FG) quale sede di assegnazione definitiva in cui ha prestato servizio nell'anno scolastico 2015/2016 con superamento dell'anno di formazione e prova e conferma del ruolo, ovvero, in subordine, ordinare al MIUR l'assegnazione definitiva presso Istituzione



scolastica rientrante tra le preferenze rivenienti dalla domanda di trasferimento interprovinciale trasmessa dalla docente Bortone e dunque all'interno dell'ambito "Puglia Ambito 0013", ovvero ancora all'interno degli altri ambiti territoriali più vicini alla residenza della parte ricorrente che questo Giudicante dovesse definire, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;

c)- condannare il MIUR resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illecito comportamento amministrativo descritto in premessa e culminato con l'illecito provvedimento di mobilità professionale, da liquidarsi in via equitativa;

d)- condannare il MIUR convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito e della fase cautelare.

Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt.372 e 390 c.p.c. al numero di fax 0881-026437 o via pec demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Si dichiara, altresì, che il presente giudizio di valore indeterminabile è esente dal contributo unificato, in quanto il reddito della ricorrente di cui all'art.9, comma 1-bis, D.P.R. n.115/2002 è inferiore ad € 34.585,23.

Si comunica, mediante deposito, la seguente documentazione in copia fotostatica o in originale:

- 1- assegnazione della sede di servizio alla ricorrente per l'anno scolastico 2015/2016;
- 2- contratto di assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016, sottoscritto dal Dirigente scolastico;
- 3- domanda di mobilità straordinaria professionale presentata dalla ricorrente;
- 4- comunicazione MIUR a mezzo e-mail del 29.7.2016 di assegnazione ambito;
- 5- istanza di conciliazione;
- 6- originale autocertificazione reddituale;
- 7- documento di riconoscimento della ricorrente;
- 8- estratto elenco MIUR in formato excel comunicato dal MIUR alle OO.SS. e relativo alle cattedre vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale per docenti di scuole primarie, dopo il completamento delle operazione di mobilità straordinaria professionale, con individuazione degli ambiti in provincia di Foggia e Bari;
- 9- elenco cattedre assegnate nella provincia di Foggia in assegnazione provvisoria per l'insegnamento nelle primarie, con individuazione docenti beneficiari;



10- elenco assegnazioni definitive in provincia di Foggia in sede di trasferimenti interprovinciali e provinciali dei docenti di scuola primaria a.s. 2016/2017;

Avv. Vincenzo De Michele

.....

